CIRCOLARE OTTOBRE 2019

Prossime scadenze:

- 16 ottobre 2019: versamenti fiscali e previdenziali mensili;
- **21 ottobre 2019:** versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell'anno;
- **25 ottobre 2019:** presentazione degli elenchi Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di settembre per i contribuenti con obbligo di adempimento mensile;
- **30 ottobre 2019:** versamenti relativi alle dichiarazioni dei Redditi 2019 e del diritto annuale di iscrizione alla Cciaa per i contribuenti soggetti agli ISA
- **31 ottobre 2019:** termine per la presentazione della comunicazione dati fatture estere (Esterometro) riferite al mese di settembre 2019;
- **31 ottobre 2019:** termine per la trasmissione dei corrispettivi di settembre per i soggetti privi del registratore telematico;
- **31 ottobre 2019:** termine entro il quale è possibile aderire al servizio Fatture e corrispettivi gestito dall'Agenzia delle Entrate per effettuare la consultazione delle fatture elettroniche;
- **31 ottobre 2019:** trasmissione all'Agenzia Entrate delle Dichiarazioni dei sostituti d'imposta Mod. 770/2019 relative all'anno d'imposta 2018.

Servizio di consultazione fatture elettroniche: adesione entro il 31 ottobre

Il 31 ottobre 2019 sarà l'ultimo giorno utile per aderire al servizio di consultazione dell'Agenzia delle Entrate che permetterà, dal prossimo 1° novembre, di visualizzare e scaricare le fatture elettroniche ricevute a partire dal 1° gennaio dell'anno in corso.

L'adesione al servizio "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" potrà essere fatta dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Chi aderisce al servizio entro il 31 ottobre, come detto, potrà consultare e scaricare tutte le fatture ricevute a partire da inizio anno. Chi, invece, comunica la propria adesione dal 1° novembre potrà consultare o scaricare solamente i file delle fatture ricevute dopo il consenso espresso.

In linea generale il servizio di ausilio offerto dall'Agenzia delle entrate, consiste nella consultazione e acquisizione dei "file fattura" sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio (SdI).

Gli operatori IVA possono effettuare la sottoscrizione utilizzando la funzionalità disponibile all'interno del portale "Fatture e corrispettivi", anche tramite un intermediario delegato.

Per illustrare il procedimento di adesione al servizio l'Agenzia Entrate ha pubblicato un video sul proprio canale YouTube.

ISA: no ai controlli automatici con voto "non sufficiente"

Il Ministero delle Finanze, in un question time alla Camera, in data 25 settembre 2019 ha risposto a quesiti in merito alla disapplicazione degli ISA, viste le difficoltà operative della loro prima applicazione.

In particolare, pur confermando l'applicazione degli ISA per il periodo 2018, è stato ribadito che «è escluso ogni automatismo nell'accertamento dovuto al risultato conseguito dal contribuente» e che «l'attribuzione di un determinato punteggio (insufficiente, ndr) non comporta di per sé l'attivazione di attività di controllo».

Il MEF ha inoltre suggerito ai contribuenti con punteggio basso di utilizzare il campo note aggiuntive per anticipare eventuali giustificazioni. «Le informazioni comunicate attraverso le note aggiuntive rappresentano, infatti, per l'Agenzia delle Entrate un prezioso bagaglio informativo, che consente agli Uffici di disporre di elementi utili ad indirizzare la propria attività di analisi, come chiarito dalla circolare n. 17/E del 2019 solo sulle "posizioni più a rischio per la successiva fase di controlli" tralasciando, viceversa, quelle di coloro che, pur avendo ottenuto livelli minimi di affidabilità, hanno evidenziato idonei elementi giustificativi».

Entro il 31 ottobre la presentazione del modello 770/2019

La dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770/2019, per anno d'imposta 2018), deve essere presentata, entro il 31 ottobre 2019, esclusivamente per via telematica e deve essere utilizzata per comunicare all'Agenzia Entrate le ritenute operate su:

- redditi di lavoro dipendente ed assimilati;
- redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico;
- locazioni brevi inserite all'interno della CU;
- somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d'urgenza.

Ricordiamo che è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a 150mila euro per ciascun periodo d'imposta. La soglia scende a 50mila euro per chi non presenta la dichiarazione modello 770.

Il reato si consuma con lo spirare del termine previsto ex lege per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d'imposta.

Inail: polizza casalinghe in scadenza il 15/10/2019

L'Inail ha fissato al 15 ottobre il termine per versare l'integrazione di 11,09 euro che, sommati ai 12,91 euro già versati a gennaio, saldano il conto di 24 euro fissati dalla legge bilancio 2019, quale importo annuale della polizza Inail obbligatoria per le persone (tra 18 e 67 anni) che svolgono attività di cura della famiglia e dell'abitazione.

Chi non ha versato l'acconto, può mettersi in regola pagando l'intero premio entro lo stesso termine (15 ottobre). A renderlo noto è un comunicato diffuso sul sito internet dell'Inail. La scadenza riguarda la tutela assicurativa Inail, c.d. polizza casalinghe.

Al fine di rendere più agevole il pagamento, l'Inail ha inviato agli interessati una lettera con il bollettino Pa pre-compilato di 11,09 euro da utilizzare per il versamento in via telematica o presso uffici postali, sportelli bancari, istituti di pagamento e tabaccai che aderiscono a pagoPa.

Forfetari: le verifiche da porre in essere per il 2020

Con l'approssimarsi della chiusura dell'esercizio è giunto il momento di cominciare a verificare il rispetto di tutte le condizioni necessarie alla permanenza nel regime nell'anno prossimo. Quanto sopra, fermo restando che in sede di Manovra dell'anno in corso l'Esecutivo non intenda apportare nuove modifiche al regime già in essere.

Il primo requisito da rispettare è quello del mancato superamento della soglia massima prevista per i ricavi e compensi percepiti, soglia che, a seguito delle modifiche apportate con Legge n. 145/2018, è stata resa identica per tutte le attività svolte, ovvero euro 65.000. Sul punto non sussistono particolari difficoltà, salvo tenere memoria del criterio di determinazione dei ricavi-compensi, ovvero **l'effettivo incasso**. Il forfetario, infatti, nella determinazione dei proventi deve confrontarsi con il criterio di cassa, e di conseguenza non dovranno essere computati i ricavi emergenti da fatture emesse nel 2019 ma non incassate in tale anno.

Sul punto della "trasformazione di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo" è previsto che non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

Occorre precisare che non vi è un divieto assoluto di esercitare attività autonoma rivolta verso l'attuale datore di lavoro o un precedente datore di lavoro: l'importante è che tale attività non risulti prevalente in termini di ricavi/compensi. Per tale ragione la verifica non può che essere effettuata a fine anno, controllando se gli eventuali rapporti intercorsi con i datori di lavoro, che possano costituire causa ostativa, abbiano rappresentato la parte preponderante dei compensi/ricavi conseguiti. Se ciò si verifica, il regime forfetario non sarà più utilizzabile a partire dall'anno successivo.

Si rende inoltre necessario, in relazione alla partecipazione contemporanea all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'art. 5 del TUIR oppure al controllo, diretto o indiretto, esercitato dal contribuente in società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quella svolta dal forfetario, verificare con attenzione la presenza di eventuali cause ostative, che "a regime" avrebbero potuto impedire l'accesso al forfait, ma con le quali è stato possibile "coesistere" in regime forfetario in via del tutto transitoria nel corso del 2019, in forza dei chiarimenti forniti. Ciò al fine di rimuovere tali cause, tassativamente entro il 31 dicembre 2019, per non perdere il regime a partire dal 2020.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.